

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(DE VITO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — La mancata conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401, ha determinato la cessazione della Cassa per il Mezzogiorno ed il trasferimento allo Stato, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dei diritti e delle obbligazioni assunti dalla Cassa medesima nel corso della sua trentennale attività.

Conseguentemente è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, con il quale la Cassa per il Mezzogiorno è stata posta in liquidazione ed è stato nominato il commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Senonchè, alla prova dei fatti la citata legge n. 1404 si è manifestata insufficiente a garantire la soluzione dei problemi determinatisi nella specifica situazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; tale legge infatti è destinata a regolare la liquidazione di organismi pubblici i cui scopi sono cessati o non sono più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutarî. Quella della Cassa è una situazione obiettivamente diversa.

Ciò ha fatto sorgere subito dubbi ed incertezze di carattere interpretativo molto consistenti, in quanto l'assunzione dei di-

ritti e delle obbligazioni della cessata Cassa, data la peculiarità e la complessità dei suoi compiti, non può consistere soltanto nella definizione, sulla base della normativa vigente, di rapporti giuridici formalmente assunti e venuti a scadenza, ma comporta la necessità di non interrompere i lavori relativi alle opere in corso, evitando la chiusura di migliaia di cantieri con evidenti ripercussioni negative sulle opere pubbliche in corso di esecuzione, nonché di proseguire nell'attività di concessione delle agevolazioni finanziarie alle attività produttive in fase di realizzazione nel Mezzogiorno.

È evidente che il protrarsi di tale situazione comporterebbe una forte caduta degli investimenti pubblici e privati e pesanti conseguenze sull'occupazione; tanto più gravi tenuto conto della difficile congiuntura economica che il Mezzogiorno sta attraversando.

D'altra parte l'esigenza di non interrompere l'esecuzione ed il completamento delle opere già avviate è stata unanimemente e con forza espressa da tutte le forze politiche, economiche e sociali del Mezzogiorno.

L'improvviso arresto dei lavori nei cantieri, oltre a compromettere la funzionalità dei relativi progetti, provoca in molti casi l'irreversibile deterioramento delle opere già parzialmente realizzate e costituisce, quindi, causa di rilevanti danni economici. Inoltre il rallentamento o addirittura la stasi nei flussi finanziari legati alla concessione delle agevolazioni finanziarie nei vari settori produttivi compromette l'azione che il Governo sta portando avanti pur tra le obiettive difficoltà derivanti dalla mancata approvazione della nuova legge organica sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Va infine rilevato che la non avvenuta conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401, ha reso inoperanti anche norme del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno particolarmente importanti, quali quelle in materia di agevolazioni fiscali per l'industrializzazione dei territori meridionali e di riserve di investimento da parte di varie amministrazioni pubbliche, con conseguenze gravissime sulle attività produttive esistenti o in corso di localizzazione.

Per fronteggiare con tempestività la grave situazione che si è determinata, il Governo, anche nella consapevolezza degli impegni più volte assunti nei confronti delle popolazioni meridionali, ha ritenuto di adottare il presente provvedimento che, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, viene presentato al Parlamento per la necessaria conversione.

In particolare, il decreto autorizza il commissario liquidatore della Cassa per il Mezzogiorno ad adottare immediatamente, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tutti i provvedimenti di carattere tecnico, amministrativo e finanziario indispensabili per non interrompere i lavori nei cantieri che realizzano opere pubbliche, per dar corso alle opere più urgenti specie nelle zone di maggiore crisi economica, per non bloccare la concessione delle agevolazioni finanziarie alle attività produttive nei settori agricolo, industriale, turistico, della ricerca scientifica e della metanizzazione. A ciò si deve aggiungere l'esigenza di disciplinare efficacemente e senza soluzioni di continuità importantissimi profili finanziari connessi agli impegni già assunti in sede comunitaria: si tratta di finanziamenti concessi dalla BEI per interventi infrastrutturali e produttivi da realizzare in tempi predeterminati, per cui la inosservanza dei tempi stessi, oltre a determinare la perdita definitiva dei finanziamenti, provocherebbe una complessiva perdita di credibilità del nostro Paese nei confronti di organismi europei. D'altra parte è necessario assicurare al Mezzogiorno il mantenimento dei flussi finanziari derivanti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, la cui disponibilità deve essere rapidamente acquisita, data anche la difficile situazione finanziaria che sta attraversando il bilancio comunitario.

Per l'espletamento delle attività di liquidazione e di gestione sopraindicate il commissario utilizzerà le strutture della cessata Cassa ed il relativo personale (che viene mantenuto in servizio anche per la necessaria stabilità del posto di lavoro) e si avvarrà dei mezzi finanziari che all'uopo saranno deliberati tempestivamente dal CIPE su proposta dei Ministri per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro, applicando la normativa del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno riguardante l'attività da svolgere.

In questo quadro sono state prorogate le disposizioni di legge contenenti particolari agevolazioni ai territori meridionali venute meno per la mancata conversione del decreto n. 401 ed è stato autorizzato il commissario a far fronte a tutti gli impegni di carattere internazionale assunti per finanziare talune attività produttive nel Mezzogiorno.

Infine, il commissario dovrà fornire al Governo un quadro esauriente, anche dal punto di vista finanziario, degli impegni assunti o da assumere in base ai programmi

già approvati di competenza della Cassa — cessata al 31 luglio 1984 — per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali e le agevolazioni alle attività produttive: ciò consentirà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Governo ed al Parlamento di assumere precisi orientamenti programmatici e di adottare nell'ambito delle rispettive competenze le decisioni necessarie ad assicurare al Mezzogiorno azioni straordinarie e flussi finanziari dello Stato indispensabili per contribuire, in maniera sempre significativa ed efficace, ad accelerare il processo di sviluppo economico e a ridurre il divario con le aree del Centro-Nord.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 19 settembre 1984.

Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di non interrompere la continuità dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al fine di evitare la stasi degli interventi pubblici e privati e di garantire i livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, cura gli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Cassa per il Mezzogiorno e presenta, entro il 31 ottobre 1984, al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari, con particolare riguardo alle opere pubbliche ed alle incentivazioni delle iniziative produttive in corso alla data del 31 luglio 1984, formulando indicazioni in ordine ai complessivi fabbisogni finanziari, con la precisazione degli eventuali interventi integrativi occorrenti per garantire la funzionalità delle opere medesime.

2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il commissario, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno adottate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, d'intesa con il Ministro del tesoro, è autorizzato a provvedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante apposita gestione finanziaria ed amministrativa, secondo le disposizioni

dello stesso testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, a tutti gli adempimenti necessari:

a) alla prosecuzione dei lavori in corso alla data del 31 luglio 1984 relativi a progetti di opere già appaltate, ivi compresa la revisione prezzi e l'approvazione delle perizie di variante e suppletive occorrenti per evitare la interruzione dei lavori stessi, nonché alla realizzazione delle opere per le quali sia avvenuta entro la medesima data l'aggiudicazione almeno provvisoria nella gara di appalto;

b) alla completa realizzazione delle opere incluse nel programma ospedaliero approvato ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nei progetti finanziati dalla Banca europea per gli investimenti e nel programma speciale per le aree territoriali di Gioia Tauro, di Napoli, della Sicilia e della Sardegna, approvato ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119;

c) alla concessione delle agevolazioni finanziarie in favore di iniziative industriali e di iniziative agricole riguardanti la forestazione, la zootecnia e l'agrumicoltura, per le quali la domanda di agevolazioni sia stata presentata entro il 31 luglio 1984 e di iniziative riguardanti la ricerca scientifica applicata inserite nei programmi già approvati alla medesima data; nonché alla definizione amministrativa delle agevolazioni finanziarie alle iniziative turistico-alberghiere, già concesse alla data suddetta, e all'attuazione del programma stralcio relativo agli itinerari turistico-culturali approvato dal CIPE anteriormente alla data medesima;

d) all'erogazione dei conferimenti finanziari agli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed all'Italtrade, deliberati dal CIPE entro il 31 luglio 1984, nonché all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, nei confronti degli enti predetti, previste dalla legislazione vigente;

e) all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

3. Per l'espletamento delle predette attività, il commissario mantiene in servizio, in deroga all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno anche per le esigenze della segreteria di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dell'ufficio speciale previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.

4. Per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalle norme vigenti e per provvedere, anche a favore delle regioni meridionali, agli adempimenti relativi a studi, ricerche e indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, il Ministro per gli

interventi straordinari nel Mezzogiorno può avvalersi, per quanto necessario, dell'organizzazione della gestione commissariale nonchè, mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti pubblici e privati.

5. Agli oneri finanziari per l'attuazione del presente decreto si provvede con lo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nella misura fissata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

Art. 2.

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti il termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° agosto 1984, fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ad eccezione del primo comma dell'articolo 20 del predetto testo unico concernente la durata della Cassa per il Mezzogiorno.

2. Con riferimento alle attività del commissario sono altresì prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17, 21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Ferme restando le disposizioni della legge 26 novembre 1975, n. 748, con gli adeguamenti recati dalle norme del presente decreto, per la realizzazione dei programmi speciali previsti in attuazione dei regolamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — fuori quota — provvedono, nei territori diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le competenti amministrazioni statali con i criteri e le modalità di cui all'articolo 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti del commissario di Governo per la cessata Cassa per il Mezzogiorno adottati in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1984, concernente soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1984.

PERTINI

CRAXI — DE VITO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI